



Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione
Segreteria Nazionale

FIALP-CISAL

C1 – EX.20

Roma, gennaio 2020

**A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI**

SITUAZIONE GENERALE

Carissimi,

la Segreteria Nazionale del Sindacato rinnova a tutti gli Associati ed alle loro famiglie i più **cordiali auguri per il 2020**.

L'anno appena trascorso, purtroppo, non è stato diverso da quelli che, ormai da troppo tempo, si sono via via caratterizzati per politiche confuse, incerte e contraddittorie.

Basterà soltanto, in proposito, richiamarne gli effetti. Sul mondo del lavoro, sulla previdenza, sulla crescita, sull'economia, sulla sanità, sulla scuola, sulla ricerca, sull'ambiente, sulle infrastrutture! Effetti che, nella migliore delle ipotesi, si traducono in un diffuso immobilismo e in una crescente e generalizzata crisi di sfiducia.

Sconfortante, in particolare, la situazione dei **pensionati**, da almeno un decennio destinatari incolpevoli (*ed impotenti!?!)* di veri e propri soprusi tradottisi nell'assurda altalena dei **provvedimenti di blocco della rivalutazione annuale** (*cosiddetta perequazione automatica!!!*) dei trattamenti pensionistici. Blocco totale o quasi anche per l'anno in corso, con mortificanti "aumenti" (sic!) di pochi centesimi e nemmeno per tutti!!!

TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATIVA INAIL: VERTENZA PER IL TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO (art.11, comma 6 della Legge n. 252/2005)

Come comunicato nelle precedenti circolari, il Sindacato Autonomo, d'intesa peraltro con l'omologa organizzazione dell'Inps, sta conducendo da tempo una difficile battaglia **per l'estensione anche ai titolari di pensione integrativa ex Fondo Inail 1969** (*soppresso dal 1 ottobre 1999 in forza della legge 144, art 64*), **del trattamento fiscale agevolato** (di cui alla legge citata nel titolo), già previsto ed applicato dal 1 gennaio 2007 soltanto alle pensioni complementari del settore privato.

Il trattamento fiscale agevolato di cui sopra consiste nella tassazione della pensione integrativa con una sorta di **"cedolare secca"** (*oscillante tra il 9% ed il 15%, a seconda dell'anzianità di iscrizione al Fondo maturata, fino al 30 settembre 1999, data di sop-*

pressione dello stesso, oltre 15 anni e fino a 35), anziché con l'applicazione dell'aliquota calcolata sull'intero reddito.

(Ad esempio, su un reddito complessivo di 2.500 euro lordi, di cui 1.000 di pensione integrativa, tassati oggi con aliquota del 30% ca, se la Cassazione dovesse accogliere il ricorso, i 1.000 euro verrebbero stralciati dal reddito complessivo e tassati al 15% o al 9% con un risparmio, quindi, di circa 150/210 euro mensili (ca. 2.000 o 2.800 euro annui), con possibilità di arretrati fino a 4 anni precedenti la domanda).

La situazione ad oggi può così riassumersi.

Sui ricorsi pilota promossi e sostenuti dal Sindacato presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, si è via via consolidata una prevalente **giurisprudenza favorevole** con il riconoscimento, quindi, della validità delle motivazioni prodotte (in alcuni casi, gli Uffici tributari locali hanno proceduto al pagamento delle somme richieste). Purtroppo, però, l'Agenzia delle Entrate, pur soccombente nei primi due gradi di giudizio, **ha proposto appello in Cassazione.**

Si deve attendere perciò la decisione della Corte, prevedibilmente entro la prima metà dell'anno.

Da più parti, nel frattempo, pervengono al Sindacato una serie di richieste in ordine a **possibili iniziative da assumere.** Cerchiamo quindi di fornire, in proposito, alcuni utili chiarimenti con la presente circolare, **ovviamente agli iscritti**, ma con riserva di farlo anche direttamente **a coloro che volessero iscriversi al Sindacato - utilizzando il modulo di adesione ricavabile dal Sito o attraverso contatti diretti con i Rappresentanti territoriali o telefonando alla Segreteria Nazionale -.** Di seguito i chiarimenti:

- la scelta a suo tempo operata dal Sindacato di intraprendere la strada dei **ricorsi pilota, assumendosene l'onere**, è stata operata per evitare agli iscritti il rischio di dover procedere, entro i 60 gg. successivi alle eventuali risposte negative dell'Agenzia delle Entrate alle loro iniziali richieste individuali, a **costosi ricorsi individuali, pena la decadenza dal diritto;**
- il suddetto rischio sussiste tuttora, ma notevolmente attenuato, per i seguenti due motivi: **il primo**, perché l'Agenzia delle Entrate, evidentemente in considerazione del contenzioso già in corso, sembra orientata a non rispondere ed in tal caso il silenzio rifiuto è impugnabile entro dieci anni; **il secondo**, perché nel frattempo l'auspicata pronuncia della Cassazione dovrebbe porre fine ad ogni incertezza.

In sostanza il **Sindacato ha assunto a suo tempo l'iniziativa** di rivendicare il diritto all'applicazione della tassazione agevolata in questione anche alle pensioni del Fondo integrativo INAIL, nella convinzione che la norma non riguardasse solo il settore privato, **mantenendo tuttavia un atteggiamento doverosamente prudente**, sia per non ingenerare facili illusioni, sia, come detto, per evitare agli Iscritti il rischio di costosi ricorsi individuali.

Oggi all'ostinata posizione contraria dell'Agenzia delle Entrate, fanno riscontro le numerose pronunce favorevoli delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che inducono a sperare nella decisione definitiva della Cassazione.

Di qui l'opportunità di inoltrare all' ALL'AGENZIA delle ENTRATE competente per territorio ed al **precipuo fine di interrompere i termini di decadenza**, (per i quattro anni 2015/16/17/18 da presentare non oltre i primissimi del 2020), **l'ISTANZA con R.A.R. di cui al fac-simile allegato. ISTANZA da completare con i propri dati e con la specifica degli importi richiesti in restituzione per gli anni di imposta, da indicare, allegando a tal fine l'unito prospetto in Excel.** Per la compilazione di tale pro-

spetto si forniscono le opportune istruzioni. La Segreteria del Sindacato resta comunque a disposizione degli Associati.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dr. Antonio Tombesi)



NOTA BENE

Nel caso in cui, come probabile, l'Agenzia delle Entrate non risponda entro 90 giorni e si formi quindi il silenzio rifiuto, **si suggerisce** di attendere l'esito dei ricorsi tuttora pendenti in Cassazione **prima di proporre l'eventuale ricorso alla Commissione Tributaria**, informandone il Sindacato.

Viceversa, nel caso pervenga un provvedimento di rigetto dall'Agenzia delle Entrate, sarà opportuno promuovere il ricorso alla Commissione Tributaria **entro 60** giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, **per non perdere definitivamente il diritto al rimborso delle maggiori imposte di cui alle domande rigettate**. In tal caso sarà opportuno, informandone il Sindacato, rivolgersi anche ad un Avvocato esperto in materia fiscale per valutare il da farsi.

ALLEGATI: fac-simile lettera A/R all'Agenzia delle Entrate;
fac-simile prospetto IRPEF da allegare alla lettera A/R

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di _____
Via _____

Oggetto: Pensione integrativa. Applicazione tassazione agevolata
ex art. 11, comma 6, del D. Lgs. 5 dicembre 2005
n. 252. Richiesta di rimborso.

Il sottoscritto, _____, C.F.
_____, residente in _____

PREMESSO

- a) che è titolare di trattamento di pensione corrisposto dall'INAIL, Ente erogatore delle prestazioni del Fondo interno di previdenza integrativa dell'Assicurazione generale obbligatoria INPS, disciplinato dal Regolamento approvato con il D.M. 30.5.1969 e soppresso dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal 1° ottobre 1999;
- b) che da tale data le prestazioni stesse sono a carico del bilancio dell'INAIL, vengono assoggettate alla ritenuta alla fonte di un contributo permanente di solidarietà del 2% e fruiscono della riduzione all'87,50% della base imponibile IRPEF;
- c) che la pensione integrativa percepita dal sottoscritto è da ritenersi rientrare tra i trattamenti inclusi, ai sensi del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente e come tale è stata esposta nella denuncia annuale dei redditi presentata su certificazione rilasciata dall'INAIL;
- d) che il regime tributario da applicarsi alle prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, è quello previsto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252;
- e) che sulle prestazioni erogate dal Fondo di previdenza INAIL deve essere applicata, ai sensi della normativa richiamata al capo precedente, l'aliquota del 15%, ulteriormente riducibile fino a un massimo di 6 punti percentuali;
- f) che il sottoscritto ha diritto all'applicazione sulla pensione integrativa erogatagli dall'INAIL di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (anni di partecipazione al

fondo dal _____ al 30 settembre 1999: $___ - 15 = ___;$
 $___ \text{ anni per } 0,30\% = ___\%;$ aliquota applicabile $15\% - ___\%$
 $= ___\%$) per il periodo di anni indicato nell'allegato
prospetto riassuntivo, che deve ritenersi parte integrante
della presente richiesta;

g)! che per gli anni in questione il sottoscritto ha
effettuato versamenti di imposta eccedenti rispetto a
quelli dovuti, sicché si è determinato un credito di
imposta a suo favore,

CHIEDE

che la pensione integrativa erogata dall'INAIL sia
assoggettata al trattamento tributario agevolato previsto
dalla normativa richiamata in premessa, con applicazione
dell'aliquota ridotta del $___\%$ e che gli vengano
rimborsate le somme versate in eccedenza, per gli anni di
imposta dal 2015 al 2018 nella misura complessiva di
€. _____, come da prospetto che si allega.

Chiede altresì a codesta rispettabile Agenzia di
comunicare all'INAIL, quale sostituto di imposta, di
provvedere ad applicare l'aliquota del $___\%$ sulla pensione
integrativa erogata al sottoscritto per l'anno in corso e
per gli anni a venire.

Distinti saluti.

All.to: Un prospetto riassuntivo c.d.t.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI CALCOLO

ATTENZIONE: NELLA COMPILAZIONE NON CANCELLARE LE FORMULE DELLE COLONNE d-f-h-i

LEGENDA: le colonne a) b) c) d) e) f) g) k) si riferiscono al prospetto di calcolo dell'imposta agevolata

colonna a - indicare il reddito delle pensioni lorde INPS+INAIL dell'anno (dai modelli CU dei rispettivi Enti)

colonna b - indicare la ritenuta irpef imposta lorda (nel modello 730 - QUIADRO C - C9))

colonna c - indicare la pensione lorda INAIL dell'anno (dal CU dell'INAIL)

colonna d - munita di formula (Colonna A meno Colonna C)

colonna e - indicare l'imposta lorda irpef della pensione INPS (dal modello CU INPS)

colonna f - munita di formula (Colonna B meno Colonna E)

colonna g - indicare il totale della pensione lorda INAIL al 100%; *(l'operazione da effettuare consiste nell'individuare l'importo imponibile al 100% e quindi è sufficiente moltiplicare l'importo della colonna c per 100 e dividerlo per 87,50)*

colonna k - per l'indicazione dell'aliquota da applicare in base agli anni, successivi ai 15, di iscrizione al Fondo 1969, compresi eventuali riscatti.

anni riconos.	aliquota								
15	15,00%	20	13,50%	25	12,00%	30	10,50%	35	9,00%
16	14,70%	21	13,20%	26	11,70%	31	10,20%	36	9,00%
17	14,40%	22	12,90%	27	11,40%	32	9,90%	37	9,00%
18	14,10%	23	12,60%	28	11,10%	33	9,60%	38	9,00%
19	13,80%	24	12,30%	29	10,80%	34	9,30%	39	9,00%

colonna h - apparirà in automatico l'imposta dovuta

colonna i - apparirà in automatico l'importo dell'IRPEF di cui si chiede il rimborso.